

STUDIO LEGALE  
**AVV. GRAZIA GRINGERI**  
Via Caldara Polidoro n. 4 is. 245 - 98122 Messina  
tel. 090/712113 - fax 090/673671  
pec:avvgraziagringeri@puntopec.it  
c/o Avv. Stefano Radicioni  
Via Anastasio II, n. 416  
00165 ROMA

**AVVISO di NOTIFICAZIONE per PUBBLICI PROCLAMI ex art. 49 cpa**

**In ottemperanza all'ordinanza del TAR Lazio Sez-I BIS n.03168/2020, pubblicata il 11.03.2020. resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 11260/2020.**

La sottoscritta Avv. Grazia Gringeri (c.f. GRN GRZ 66M53 F158P), pec: avvgraziagringeri@puntopec.it, fax 090-9582116, con studio in Messina via Caldara Polidoro n. 4 is. 245, nella qualità di difensore del Sig. Mignemi Giovanni, nato a Catania il 09.08.1996 (cod. fisc. MGNGNN96MO9C351H), nel giudizio

**CONTRO**

- il Ministero della Difesa; il Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri; il Centro Nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,

**e nei confronti**

- dei Sigg: Squadrito Angelo, Santoriello Mirko e De Caprio Andrea, controinteressati non costituiti in giudizio;

**PROVEDE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI RAPPRESENTANDO QUANTO SEGUE:**

**1) INDICAZIONE NOMINATIVA DEI SOGGETTI INSERITA NELLA GRADUATORIA DI CONCORSO:**

Controinteressati sono tutti coloro i quali risultano inseriti nelle graduatorie di merito degli idonei e vincitori del "Concorso per esami e titoli per il reclutamento di 3700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sulla G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 23 del 22 marzo 2019, approvate con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro nazionale di Selezione e Reclutamento, N. 29/6-8-1 CC e pubblicato il 29 novembre 2019, che si allegano al presente avviso.

**2) L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ADITA È IL TAR LAZIO SEDE DI ROMA SEZ. I BIS**

**3) IL NUMERO DI RG È IL 11260/2019 REG. RIC.**

**4) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

- **Giudizio di inidoneità della Commissione** per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento prot. n. 374204/2-11 del 22/07/2019, notificato in pari

data, con il quale il ricorrente è stato giudicato “...**INIDONEO** al Concorso per esame titoli per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale”,

- Decreto del 29.11.2019, prot. N. 29/6-8-1 CC pubblicato il 02.12.2019 nel sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it), co cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019, redatto dalla Commissione Esaminatrice, del concorso per esami e titoli di 3700 allievi in ferma quadriennale;
- graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019, approvate con il decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 29.11.2019, pubblicato il 02.12.2019, ed in particolare: a) dell'art. 1 comma 1 lett. B del bando di concorso nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei; b) dell'art. 2 comma 2 del decreto che dichiara vincitori per essere immessi direttamente nell'arma dei carabinieri, tutti i candidati classificatesi nella graduatoria di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) (VFP1 in servizio), nelle posizioni dal n. 1 (Meraviglia Cosimo Mirko punteggio totale 106,5) al n. 1946 (Squadrito Angelo punteggio totale 38,5) nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei; c) dell'art. 2, comma 5, del decreto anche nella parte in cui ha destinato n. 876 posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui alla lettera b) del citato comma 1 art. 1 decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di approvazione delle graduatorie, nella parte in cui ha destinato, all'art. 2 comma 5, stesso decreto i residui n. 876 posti di cui all'art. 1 comma 1, lettera a)... del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell'art. 1, ; d) dell'art. 2 comma 6, stesso decreto, nella parte in cui ha destinato N. 7 posti a concorso a candidati partecipanti a precedenti procedure concorsuali, risultati idonei vincitori, in ottemperanza a provvedimenti degli organi di giustizia amministrativa;
- decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di approvazione delle graduatorie, nella parte in cui ha destinato, all'art. 2 comma 5, stesso decreto i residui n. 876 posti di cui all'art. 1 comma 1, lettera a)... del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell'art. 1. Invero dei 2.529 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, cui ha partecipato il ricorrente, ne sono stati assegnati 1946, per mancanza di idonei, nonostante la comprovata idoneità del ricorrente che si è così visto illegittimamente escluso, prima per l'errata attribuzione del coefficiente 3 AVEM per una presunta e non fondata

ipercolesterolemia, poi per gli irragionevoli ritardi con cui la commissione di selezione ha disposto la prosecuzione delle prove in esito alle quali è stato giudicato idoneo.

- **atti, documenti e verbali della Commissione** e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato
- delle prescrizioni, pubblicate sul sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it), indicanti le procedure per l'incorporamento dei vincitori di concorso del 139° corso allievi carabinieri effettivi;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

## 5) SUNTO DEL GRAVAME E CONCLUSIONI

Il Sig. Mignemi Giovanni, con ricorso del 10 settembre 2019, RGN 11260/2019, proposto dinnanzi al TAR Lazio nei confronti del Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la Commissione degli accertamenti psico-fisici, ha impugnato i predetti atti chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare.

Esponiva in fatto di avere partecipato al concorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 15 marzo 2019, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> Serie Speciale n. 23 del 22 marzo 2019, ai sensi dell'art. 703 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno ((VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio.

Il ricorrente dopo aver superato le prove scritte di selezione nonché le prove di efficienza fisica veniva "**Giudicato Inidoneo**" dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici con la seguente motivazione: "*ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto ha riportato il coefficiente 3 nell'apparato AVEM poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: **IPERCOLESTEROLEMIA,***"

Su espressa e documentata istanza, il Presidente della Sezione I bis, del Tar Lazio, con ordinanza cautelare n. 12107/2019 del 21 ottobre 2019, ha disposto la verifica ai sensi dell'art. 19, 20 e 66 cod. proc. amm., incaricando all'uopo la Commissione Sanitaria d'Appello presso i servizi dell'aeronautica militare, affinché avvalendosi di medici opportunamente scelti in relazione agli accertamenti sanitari da eseguire, con invito a depositare la relazione comprensiva di motivato e documentato parere sulla sussistenza e consistenza della causa di inidoneità ritenuta dall'Amministrazione.

Ha fissato, quindi, per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2019.

C) All'esito degli accertamenti sanitari di verifica, disposti con la succitata ordinanza collegiale n. 12107/2019, la Commissione Sanitaria di Appello, dopo aver esaminato tutta la

documentazione medica, anche quella relativa alle analisi di laboratorio effettuate dal ricorrente in data immediatamente prossima al giudizio di inidoneità, ha ritenuto la insussistenza dei presupposti su cui si era fondata la predetta inidoneità e di attribuire un profilo di idoneità pari a 2 AV (D. M. 04.06.2014) compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale.

**D)** Successivamente il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento presso il Comando Generale dei Carabinieri, con provvedimento del 10 dicembre 2019 prot. 374204/3-7 SEL, a conclusione delle prove concorsuali e del colloquio collegiale di verifica ha dichiarato il ricorrente **“IDONEO CON RISERVA”** ed ha onerato lo stesso a presentare, entro due giorni, la documentazione relativa ai titoli indicati in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale.

**F)** L'amministrazione, in data 29.11.2019, ha pubblicato la graduatoria finale di concorso di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) senza contemplare tra gli idonei il ricorrente che, pertanto, si è visto costretto proporre Motivi Aggiunti, da valere anche quale ricorso autonomo, per impugnare il decreto N. 29/6-8-1 CC di prot. del 29 novembre 2019, pubblicato il 29.11.2019 di approvazione delle graduatorie finali di merito relative al concorso di 3700 Allievi Carabinieri, del Comando Generale dell'Arma nonché tutti gli atti indicati in epigrafe.

In via riassuntiva il gravame è stato affidato ai seguenti **motivi di diritto**:

**A) 1. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 21–quinquies, septies, octies, nonies, l. n. 241\90) –Violazione del giusto procedimento- Violazione dell'art. 97 cost. – Eccesso di potere ( Difetto dei Presupposti – Difetto di Motivazione – Carenza di Istruttoria- Illogicità- Arbitrarietà- -**

**B) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA**

**b 1- Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo (legge 241/90). Difetto assoluto di motivazione- Illogicità e contraddittorietà del giudizio di inidoneità- Violazione dell'art. 97 della Costituzione e dei principi del giusto procedimento e di trasparenza dell'azione amministrativa- eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 10 comma 10 del bando.**

**b 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della l.n. 241/1990 violazione del giusto procedimento-eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione di istruttoria e contraddittorietà per contrasto con gli accertamenti precedenti- arbitrarietà e travisamento dei fatti- sviamento ed illogicità.**

**b 3. Violazione e falsa applicazione degli art. 1 e ss. della L. n. 241\90 in relazione alla direttiva tecnica approvata dal Ministero della Difesa con Decreto del 04.06.2014 e relativi**

**allegati – Violazione del giusto procedimento- eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione- arbitrarietà – genericità- illogicità- travisamento.**

Si precisa che l'illegittimità del giudizio di inidoneità è emersa, innanzitutto, all'esito degli esami ai quali si è sottoposto immediatamente il candidato come può evincersi dai referti rilasciati dall'ARNAS P.O. "Garibaldi" Centro U.O.C. di Patologia clinica e Biologia molecolare clinica di Catania allegati in atti che hanno certificato come i valori di colesterolo del Sig. Mignemi erano e sono nella norma.

L'illegittimità è stata successivamente confermata dall'esito degli accertamenti sanitari di verifica, disposti con l'ordinanza collegiale n. 12107/2019, ed effettuati dalla Commissione Sanitaria di Appello, che dopo aver esaminato tutta la documentazione medica, anche quella relativa alle analisi di laboratorio effettuate dal ricorrente in data immediatamente prossima al giudizio di inidoneità, è giunta alla seguenti conclusioni: *“Esaminata la documentazione agli atti, valutati i valori ematici riscontrati in data odierna presso il laboratorio di analisi Cliniche dell'Istituto di Medicina Aerospaziale “Aldo di Loreto” Roma, e quelli effettuate dal ricorrente in data 25.07.2019 e 02.08.2019 presso Regione Siciliana ARNAS “Garibaldi” di Catania (CT), rilevato che tali valutazioni non confermano quelle riportate nel verbale redatto dalla Commissione per gli Accertamenti Psico- Fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 22.07.2019, si ritiene di potere affermare attesi gli attuali livelli di colisterolemia (compatibili entro i limiti della normativa vigente) la insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità e di attribuire un profilo di idoneità pari a 2 AV (D. M. 04.06.2014) compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale.”*

## **5) RICORSO INTRODUTTIVO - CONCLUSIONI**

- 1) **In via Preliminare** domanda di sospensione ex art. 55 del c.p.a. e di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a..
- 2) **In via istruttoria** l'esibizione da parte del Ministero della Difesa degli eventuali accertamenti sanitari cui è stato sottoposto il ricorrente ed in particolare gli esami strumentali che ne hanno determinato il giudizio di non idoneità; la richiesta di sottoporre il ricorrente a nuovi accertamenti sanitari e soprattutto a nuovi esami di laboratorio anche presso la stessa commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, onde verificare che i valori di colesterolo sono nella norma e dentro i parametri previsti dal D.M. 4 giugno 2014, ed ove necessario disporre una eventuale C.T.U. e/o Verificazione ai sensi degli art. 19 e 66 del c.p.a. per accertare l'idoneità fisica del ricorrente.

- 3) **Richiesta di integrazione del contraddittorio mediante** istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a.
- 4) **Nel merito** in accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, annullare gli atti impugnati e dichiarare il Sig. Giovanni Mignemi vincitore del concorso per 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri pubblicato in G.U.R.I n. 23 il 22.03.2019 con ogni conseguenziale statuizione di legge; con condanna dei resistenti alle spese di giudizio e compensi di difesa.
- 5) **Riserva di richiesta di risarcimento del danno** in separato giudizio.

\*\*\*\*\*

Infine all'esito dell'udienza del 04.03.2020, il TAR Lazio con ordinanza indicata in epigrafe n. 3168/2020 pubblicata il 11.03.2020, ha disposto: *“ritenuta la necessità di evocare in giudizio tutti i controinteressati, autorizza l'integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami sul sito internet della resistente, precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente all'amministrazione resistente entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e dovrà contenere una copia del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.*

*La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta. L'amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta. Inoltre, salvo che non ostino ragioni organizzative, didattiche, da documentare e motivare specificatamente, la p.a. provvederà ad ammettere, con riserva ed in soprannumero, il ricorrente, se utilmente inserito in graduatoria, al previsto corso di formazione. Fissa per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020. Spese al definitivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione. Inoltre, salvo che non ostino ragioni organizzative, didattiche, da documentare e motivare specificatamente, la p.a. provvederà ad ammettere, con riserva ed in soprannumero, il ricorrente, se utilmente inserito in graduatoria, al previsto corso di formazione. Fissa per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020. Spese al definitivo. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come*

*modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020”*

**TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE**

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della sezione 1 bis del Tar Lazio – Roma, del 11.03.2020, n. 3168, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie afferenti il ricorso indicato in epigrafe.

Messina, 17.03.2020

**Avv. Grazia Gringeri**